



**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI PROGRAMMI DI SALA, DELL'ANNUARIO E DI ALTRI PRODOTTI DI EDITORIA SPECIALIZZATA DELLA FONDAZIONE PER IL BIENNIO 2018/19 e 2019/20 - CIG 7568793D8F**

**ALLEGATO 4  
SCHEMA DI CONTRATTO**

TRA

Fondazione ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, con sede legale in Roma, Via Vittoria n. 6 , Codice Fiscale..... e Partita I.V.A. (in appresso denominata " FONDAZIONE" ) , in persona di.....

E

..... con sede legale in ..... ,Via ..... - Codice Fiscale n.....- Partita I.V.A. n.....(in appresso denominata "Impresa"),  
in persona di .....

**premesse**

- che la FONDAZIONE rientra nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (d'ora in avanti Codice);
- che la FONDAZIONE ha esperito una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice per l'affidamento del servizio di stampa dei programmi di sala, dell'Annuario e di altri prodotti di editoria specializzata, con aggiudicazione determinata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, a seguito di anzidetta procedura, identificata dal CIG 7568793D8F in data ....., con protocollo n..... è stata formulata via PEC proposta di aggiudicazione a favore dell'IMPRESA;
- che la predetta proposta, effettuata la verifica del possesso dei requisiti in capo all'IMPRESA, è divenuta efficace e che, pertanto, atteso altresì il decorso dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 36, comma 9 del Codice, può validamente procedersi alla stipulazione del contratto;
- che tutta la documentazione tecnico-amministrativa del confronto concorrenziale, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante ed essenziale;
- che l'IMPRESA ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto d'appalto e dai suoi Allegati, per come riepilogati nell'articolo 2, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto

delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art.1**

**Normativa di riferimento**

Il presente contratto è disciplinato dal Codice Civile, dalle disposizioni del Codice, dal "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi della FONDAZIONE", approvato con delibera del C.d.A. del 10.06.2010 e s.m.i., (d'ora in avanti semplicemente "Regolamento"), e alle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto..

Il presente contratto è disciplinato altresì, oltre che dalle norme del presente contratto, dalla documentazione tecnico-amministrativa relativa alla procedura concorrenziale espletata, qui di seguito elencata per punti che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale:

- Capitolato tecnico e relative Appendici A - D- E;
- Lettera di invito;
- Offerta economica formulata dall'IMPRESA.

In caso di discordanza tra il presente contratto e i relativi documenti allegati la prevalenza è attribuita al contratto.

**Art.2**

**Oggetto del Contratto**

Con il presente contratto la FONDAZIONE affida all' IMPRESA, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, il servizio di stampa dei "programmi di sala" e di altri prodotti di editoria specializzata occorrenti alla FONDAZIONE nel periodo di validità e nel limite di importo massimo di cui infra, dettagliatamente descritti e specificati nell'Appendice A (Prodotti stampa – Tipologia e quantità) che, al pari delle altre appendici, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il servizio dovrà essere comprensivo di:

1. fornitura di servizi tipografici riguardanti tutto il ciclo della lavorazione (trattamento foto b/n e a colori, stampa, allestimento) per addivenire al prodotto finito;
2. fornitura della carta, materiali di consumo ed ogni elemento necessario per la stampa dei prodotti;
3. consegna del prodotto finito presso la sede della Fondazione;
4. consegna di ciascun programma di sala, dell'annuario, dell'annuario retrospettivo e della Raccolta Studi Musicali, anche in formato digitale.

La natura e la descrizione dell'oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della sua esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli.

L' IMPRESA dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione dei documenti sopraindicati fin dal momento dell' elaborazione della propria offerta.

In caso di discordanza tra il presente contratto e i relativi documenti allegati la prevalenza è attribuita al contratto.

### **Art.3**

#### **Responsabile del Procedimento**

La FONDAZIONE ha individuato il rag. Valter Magni quale soggetto cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del Codice.

### **Art.4**

#### **Responsabile Tecnico del Contratto**

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'IMPRESA è tenuta a comunicare alla FONDAZIONE le generalità del proprio "Responsabile Tecnico del Contratto", al quale è affidato il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale Responsabile garantirà la continuità delle funzioni, in caso di assenza, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Il Responsabile sarà rappresentante dell'IMPRESA ad ogni effetto di legge e di contratto ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la FONDAZIONE le modalità tecniche inerenti lo svolgimento del servizio oggetto del presente incarico.

Il Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
- possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
- reperibilità almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì.

La FONDAZIONE si rivolgerà direttamente a tale Responsabile per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'IMPRESA.

In caso di impedimento o assenza del Responsabile, l'IMPRESA dovrà darne tempestiva comunicazione alla FONDAZIONE, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

La FONDAZIONE si riserva di chiedere la sostituzione del Responsabile o del sostituto, senza che l'IMPRESA possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

### **Art.5**

#### **Responsabile dell'esecuzione del contratto della FONDAZIONE**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Codice, è la dott.ssa Anouk Aspisi.

### **Art.6**

#### **Descrizione del servizio**

##### **6.1 Requisiti e dotazioni tecniche**

L'IMPRESA dovrà avere una struttura tecnico organizzativa e delle apparecchiature in grado di gestire, in tutte le sue fasi, il processo integrato di stampa: dalla ricezione dei file, alla stampa, alla rilegatura, alla confezione, alla consegna del materiale prodotto.

**L'IMPRESA dovrà altresì garantire operatività nella fascia oraria 9-18 dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.**

Nello specifico IMPRESA dovrà essere organizzata in modo tale da assicurare la gestione del servizio nei termini sotto indicati:

#### **a. Prestampa, Stampa e Allestimento**

L'IMPRESA dovrà dotarsi di connessione internet garantita per potersi interfacciare, ai fini della trasmissione di CD Rom, file, immagini e documenti, con il Server FTP dedicato o altro sistema cloud transfert in dotazione alla FONDAZIONE. A tal proposito si segnala che le credenziali di accesso per l'IMPRESA saranno fornite dalla FONDAZIONE all'atto della sottoscrizione del contratto.

L'IMPRESA dovrà, inoltre, avere al proprio interno:

1. un idoneo impianto per la gestione della pre stampa, dalla ricezione dei file, alla stampa dei testi e delle immagini; dalle prove colore, alla creazione degli impianti di stampa;
2. adeguati macchinari per la stampa off-set e digitale;
3. appropriate attrezzature per la finitura, rilegatura e consegna degli stampati.

Tutta la produzione di materiali avverrà secondo **tempistiche frazionate e periodiche aventi ad oggetto le quantità e le tipologie di stampati che saranno ordinati di volta in volta dalla FONDAZIONE** per tramite del proprio Responsabile di esecuzione del contratto.

I materiali oggetto delle lavorazioni saranno forniti dalla FONDAZIONE su supporto informatico (es. cd-rom, via e-mail, via fax, via Server FTP dedicato o altro sistema cloud transfert in dotazione alla FONDAZIONE).

#### **6.2 Modalità di esecuzione**

Per quanto riguarda il servizio di stampa esso dovrà essere realizzato in conformità alle specifiche tecniche contenute nell'Appendice A ("Prodotti stampa: Tipologie e quantità"), che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'IMPRESA dovrà tener in debito conto che, in molti casi, le produzioni settimanali si sovrappongono e dunque potrebbe crearsi la necessità e l'urgenza che quest'ultime siano lavorate e consegnate in contemporanea.

Al fine di garantire l'ottimale fruibilità del servizio, l'IMPRESA s'impegna a realizzare e a consegnare il lavoro tipografico richiesto dalla FONDAZIONE entro 24 ore dal "visto si stampi". In casi di particolare urgenza il "visto si stampi" potrà essere dato dalla FONDAZIONE all'IMPRESA fino all'ipotesi massima di 6 ore prima della consegna del prodotto finito.

#### **6.3 Errori sui materiali, ritardi**

Per gli esecutivi il visto a stampare è di competenza del Responsabile dell'esecuzione del contratto, previo accertamento della conformità dell'impaginato con quello richiesto.

Eventuali rifacimenti di impianti richiesti dalla FONDAZIONE, successivamente all'approvazione degli stessi, saranno a totale carico della FONDAZIONE.

In caso di errori di stampa attribuibili all'IMPRESA, il materiale dovrà essere ritirato da quest'ultima che si impegna, a proprie spese, a ristampare e consegnare il materiale nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 2 ore che precedono il concerto (vedi Appendice B – Stagione sinfonica 2018-2019

e Appendice C – Stagione da camera 2018-2019), presso la sede della FONDAZIONE, e senza alcun onere per quest'ultima.

Nei casi in cui l'errore è attribuibile alla FONDAZIONE, l'IMPRESA si impegna a ristampare e consegnare il materiale nei limiti temporali sopra descritti, ma le spese relative alla correzione delle bozze ed alla ristampa sono a totale carico della FONDAZIONE.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'IMPRESA sarà considerata "mancata consegna". La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione, inviata a mezzo fax o e-mail certificata, potrà essere inviata dalla FONDAZIONE all'IMPRESA, con oneri a carico di quest'ultima.

Nel caso in cui l'IMPRESA rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, la FONDAZIONE procederà direttamente all'acquisto, sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'IMPRESA, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno, fatto salvo ogni altro provvedimento, ivi inclusa la risoluzione del contratto.

#### 6.4 Controlli sull'esecuzione del servizio

L'accettazione degli stampati forniti avverrà sulla base dei controlli quali - quantitativi effettuati dal Responsabile richiedente. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dalla FONDAZIONE in un secondo momento rispetto alla data della consegna degli stampati e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'IMPRESA.

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'IMPRESA dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dei controlli degli stampati.

In particolare, gli stampati con carta di tipo inferiore, per grammatura o qualità, rispetto a quella richiesta dalla FONDAZIONE comporta l'obbligo a carico dell'IMPRESA, di ritirare gli stessi e di sostituirli con quelli aventi le caratteristiche richieste entro 2 ore dall'inizio del concerto.

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di accettare gli stampati con caratteristiche difformi applicando una riduzione corrispondente al 30% del prezzo previsto per i suddetti stampati.

#### 6.5 Archivio file

L'IMPRESA dovrà inoltre creare e mantenere un archivio per una veloce consultazione da parte della FONDAZIONE. Tutto il materiale archiviato sarà consegnato alla FONDAZIONE entro e non oltre la scadenza del contratto.

### **Art. 7**

#### **Ulteriori condizioni del servizio**

Sono a carico dell'IMPRESA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri di trasporto, facchinaggio, imballo e scarico, i rischi e le spese relative al servizio, comprensivi di eventuali spese di viaggio e trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'IMPRESA deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

L'IMPRESA è obbligata a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dalla FONDAZIONE.

L'IMPRESA si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

L'IMPRESA è tenuta alla redazione di report mensili riepilogativi della produzione complessiva effettuata nel mese di riferimento. Il documento dovrà essere trasmesso, in formato digitale, alla FONDAZIONE entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo.

#### **Art. 8**

##### **Affiancamento di fine attività**

La FONDAZIONE si riserva di richiedere all'IMPRESA di effettuare, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo contrattuale, un affiancamento all'IMPRESA entrante, ai fini dell'acquisizione, da parte di quest'ultima, di adeguato know-how su attività e servizi oggetto del contratto. Tale affiancamento avverrà senza oneri per la FONDAZIONE.

#### **Art. 9**

##### **Dichiarazioni ed obblighi dell'IMPRESA**

L'IMPRESA, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente:

- di essere a perfetta conoscenza e di impegnarsi, quindi, a rispettare pedissequamente tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti dalla documentazione contrattuale, dalla normativa di riferimento e/o richiesti dalle regole dell'arte che, ancorché non espressamente richiamate, per patto espresso devono intendersi in questa sede integralmente e materialmente richiamate e trascritte;

L'IMPRESA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. citato, di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale e di ogni altra dotazione necessaria a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

L'IMPRESA, pertanto, garantisce pertanto l'esatto adempimento del servizio appaltato assumendone ogni responsabilità.

L'IMPRESA, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga inoltre:

- ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, ivi comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo;
- ad esibire, a richiesta, la documentazione probatoria atta all'accertamento dell'osservanza degli obblighi predetti;
- ad osservare le norme e le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e dalla documentazione di riferimento (linee guida, circolari, ecc.), nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto;
- a non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione della FONDAZIONE, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività della FONDAZIONE stessa; pertanto, tutti i dati personali e tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico, di cui l'IMPRESA dovesse acquisire conoscenza nell'esecuzione delle attività affidate dovranno essere considerati strettamente riservati e ne è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, potendo essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente contratto;

- fatto salvo quanto necessario per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, a non consentire a terzi di accedere, copiare o riprodurre informazioni registrate – sia in forma documentale che mediante supporti informatici – le quali contengano data base, programmi aziendali o informazioni riservate. Si intende per "informazione riservata" qualsivoglia notizia, dato o circostanza che sia stata comunicata in via riservata, ovvero che abbia natura confidenziale, e sia relativa all'attività attuali o future, ovvero alle iniziative della FONDAZIONE o di enti o società ad essa collegati.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'IMPRESA per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'IMPRESA è venuta a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. In caso di accertata inosservanza dell'obbligo predetto l'IMPRESA è tenuta a risarcire alla FONDAZIONE tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare, nessuno escluso.

## **Art. 10**

### **Durata del contratto**

La durata dell'appalto decorre dal 20.09.2018 al 31.08.2020 ovvero di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva al 20.09.2018.

## **Art. 11**

### **Corrispettivo del contratto, fatturazione elettronica; tracciabilità dei flussi finanziari**

Il corrispettivo globale del contratto è di € .....oltre Iva, di cui euro .....per costi della sicurezza aziendale. I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a euro 0,00.

In sede di esecuzione dell'appalto la FONDAZIONE può richiedere, per particolari esigenze, una variazione nella foliazione degli stampati e potrebbe consistere nell'aumento o nella diminuzione di un ottavo o di un sedicesimo, a seconda delle necessità.

In questo caso, ai fini della definizione del prezzo, si procederà, di volta in volta, in base alle variazioni intervenute sulla specifica Tipologia di prodotto indicata nell'Appendice A, al ricalcolo proporzionale del corrispettivo, utilizzando come parametro di riferimento il prezzo unitario offerto in sede di gara.

Nel caso in cui, in sede di esecuzione del contratto, si rendesse necessaria la produzione di stampati significativamente diversi (a titolo esemplificativo, incremento foliazione, formati significativamente diversi) rispetto a quelli posti a base di gara, la FONDAZIONE potrà richiedere all'Impresa di quotare detti ulteriori servizi di grafica e impaginazione. A tal fine, l'IMPRESA dovrà produrre un preventivo dettagliato alla FONDAZIONE che si riserverà di accettare o meno sulla base della propria convenienza; in caso di mancata accettazione del preventivo fornito dall'IMPRESA, la FONDAZIONE sarà libera di avvalersi dell'opera di altri operatori economici.

Il corrispettivo contrattuale offerto dall'IMPRESA comprende tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per la perfetta esecuzione dei servizi appaltati, essendosene tenuto conto da parte dell'IMPRESA stessa nella determinazione del corrispettivo offerto.

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture mensili.

La FONDAZIONE, in quanto soggetto incluso nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato (art. 1, co.2 e 3, della L.31/12/2009, n.196), è soggetta alle disposizioni normative previste dal D.M. 3 aprile 2013, n.55, e pertanto, con decorrenza dal 31 marzo 2015, può accettare esclusivamente fatture in forma elettronica (art. 1, commi dal 209 a 214 Legge 244/2007).

L'IMPRESA dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici, o, in alternativa, potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Il mancato adeguamento da parte dell'IMPRESA alla normativa predetta impedirà alla FONDAZIONE di liquidare i pagamenti; pertanto, non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Le fatture devono essere intestate a:

Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Via Vittoria, 6 – 00187 Roma, Partita Iva 05662271005 – cod. fiscale: 80143210583, Codice Univoco Ufficio, ai fini della trasmissione della fattura in formato elettronico, UF23UZ, riportare correttamente il seguente numero di CIG 7568793D8F il numero di Ordine di Acquisto (che verrà comunicato dagli uffici successivamente alla sottoscrizione del presente contratto) ed il dettaglio dell'attività svolte per le quali viene emessa fattura.

La FONDAZIONE rientra inoltre tra i soggetti cui si applica lo "Split Payment" e pertanto le prestazioni dovranno essere fatturate con l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti – articolo 17 ter D.P.R. n. 633/72".

La FONDAZIONE provvede ai pagamenti, a mezzo bonifico bancario, a 60 giorni, fine mese, dalla data della fattura, sul conto corrente bancario intestato all'IMPRESA, dedicato, ancorché non in via esclusiva alle commesse pubbliche, i cui estremi sono i seguenti:

<b>BANCA</b>	
TITOLARE CONTO	
IBAN	

E' abilitato ad effettuare operazioni finanziarie sul predetto conto corrente la seguente persona:

NOME E COGNOME	CODICE FISCALE

L'IMPRESA si impegna a comunicare per iscritto ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

La FONDAZIONE, nell'ambito dell'affidamento dell'appalto di cui all'articolo 3 per il quale è stato ottenuto il codice CIG 7568793D8F assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La FONDAZIONE dichiara di essere a conoscenza del contenuto della legge 136/2010 ed in particolare delle disposizioni del comma 8, articolo 3, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte dell'IMPRESA in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane. La risoluzione del contratto opera anche tra la FONDAZIONE ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.



## **Art. 12**

### **Diritti di proprietà intellettuale**

La FONDAZIONE acquisisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 22.4.1941, n.633, ogni diritto d'autore sui disegni, i file, le bozze grafiche proposte, comprese quelle scartate e di tutti i documenti stampati, fermi restando i diritti morali di cui agli artt. da 20 a 24 della predetta legge. Pertanto la FONDAZIONE sarà titolare in via originaria di ogni diritto, nessuno escluso, sulle immagini suddette e potrà, in via esclusiva e senza limiti di spazio e di tempo, esercitare ogni e qualunque diritto di utilizzazione economica delle dette immagini, compresi quelli di adattamento, riproduzione, riduzione, pubblicazione, distribuzione, diffusione e/o commercializzazione a mezzo stampa o a mezzo di tutte le altre forme di riproduzione grafica impiegabili e comunque con ogni mezzo esistente o futuro e senza limitazioni, fissarle su supporti cartacei o digitali, anche semplicemente per scopi promozionali, documentaristici o per uso archivio.

## **Art. 13**

### **Cauzione definitiva e coperture assicurative**

La FONDAZIONE da atto all'IMPRESA di aver adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 103 del Codice e dichiara di aver ricevuto copia originale di garanzia definitiva, in forma di fideiussione, nella misura del 10% (=dieci per cento) dell'importo contrattuale, pari ad Euro ..... (=...../00) (POLIZZA FIDEIUSSORIA n. .... - .....).

La fideiussione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva in ogni caso la risarcibilità del maggior danno. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 103 del Codice.

L'IMPRESA è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'IMPRESA si obbliga a sollevare e tenere indenne la FONDAZIONE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in conseguenza di attività connesse al presente contratto, assumendosi, in particolare ogni responsabilità civile e amministrativa.

L'IMPRESA assume altresì la responsabilità per i danni che possono essere subiti dalla FONDAZIONE a causa delle non conformi prestazioni contrattuali. A tale scopo l'IMPRESA ha approntato tutte le adeguate coperture assicurative per la responsabilità nei confronti di terzi in relazione alle attività di cui al presente contratto. La polizza assicurativa RCT/O a copertura di eventuali danni arrecati a terzi è stata costituita mediante polizza n. .... rilasciata da ..... con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a euro 1.000.000,00 (euro un milione/00).

## **Art.14**

### **Penali**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della FONDAZIONE a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, la FONDAZIONE si riserva di applicarle nei casi e con le modalità di seguito descritte.

- per ogni giorno solare di ritardo imputabile nella consegna degli stampati, rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, la FONDAZIONE si riserva di applicare una penale pari al 10% calcolata sull'ammontare della

fornitura non eseguita puntualmente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- per ogni giorno solare di ritardo imputabile nella sostituzione degli stampati contestati rispetto al termine contrattualmente stabilito dal Capitolato Tecnico, la FONDAZIONE si riserva di applicare una penale pari al 10% calcolata sull'ammontare della fornitura non eseguita puntualmente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: la FONDAZIONE, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 2.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituisce oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c. e comporterà la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non potrà essere complessivamente superiore al 10% del corrispettivo globale del contratto: qualora la somma delle penali fosse tale da superare questo massimo, sarà facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto per inadempienza.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della FONDAZIONE con quanto dovuto all' IMPRESA a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della cauzione definitiva prevista al precedente art. 13. In tal caso l' IMPRESA è tenuta, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta della FONDAZIONE, alla reintegrazione della cauzione.

La FONDAZIONE si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 2 (due) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta, con conseguente esecuzione del contratto in danno dell' IMPRESA inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Qualora emerga un ritardo nell'esecuzione del servizio l'IMPRESA, onde non incorrere nella penalità stabilita, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione, da parte della FONDAZIONE di giustificazioni relative al differimento dei termini di esecuzione per il compimento del servizio non comporterà di per sé diritto per l' IMPRESA al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio della FONDAZIONE, questa applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo pagamento utile.

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non pregiudica il diritto della FONDAZIONE, ove ritenuto necessario, di acquistare i servizi/prodotti non forniti dall' IMPRESA presso qualunque altro fornitore.

## **Art. 15**

### **Sospensione del contratto**

Qualora si verificassero circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del presente contratto, che impediscano la regolare esecuzione del

servizio determinandone la sospensione totale o parziale, trova applicazione l'articolo 107 del Codice e s.m.i. in quanto compatibile al presente appalto.

## **Art. 16**

### **Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, costituiscono motivo di risoluzione, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui al presente contratto e documenti allegati.

Le seguenti situazioni costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'IMPRESA comprometta l'esecuzione a regola d'arte del presente contratto;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) quando l'IMPRESA non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- d) violazione del divieto di cessione del credito, di cui al successivo art. 19.

La contestazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R., deve contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un termine di 5 giorni per l'adempimento eventuale e le relative giustificazioni.

Entro il termine indicato l'IMPRESA può presentare le proprie giustificazioni ed eventualmente provvedere ad ottemperare alla diffida ad adempiere.

Ove l'IMPRESA non provveda ad adempiere entro il termine indicato nella diffida o a fornire le giustificazioni esaurienti della sua condotta, la FONDAZIONE applica la penale di cui al precedente art. 14.

In caso di violazioni o inadempimenti non sanabili il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con conseguente automatica revoca dell'affidamento del servizio.

L'IMPRESA, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'IMPRESA, la FONDAZIONE avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 13.

## **Art. 17**

### **Codice etico**

L'IMPRESA si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Modello Organizzativo e Codice Etico della FONDAZIONE, predisposto in attuazione del D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono disponibili sul sito internet [www.santacecilia.it](http://www.santacecilia.it) e l'IMPRESA dichiara di avere preso piena conoscenza del loro contenuto. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico darà la facoltà alla FONDAZIONE di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'articolo 16.

## **Art. 18**

### **Controversie; Foro esclusivamente competente**

Per qualsiasi controversia inerente alla stipulazione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto o comunque connessa al contratto stesso le Parti eleggono quale foro esclusivamente competente il Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro, anche se concorrente o alternativo.

### **Art. 19**

#### **Cessione del credito**

E' espressamente vietata la cessione di tutti i crediti derivanti dalle prestazioni indicate nel presente contratto, con la conseguente inefficacia della cessione ed esclusiva responsabilità dell'IMPRESA nei confronti della FONDAZIONE per ogni violazione della anzidetta pattuizione.

Resta inoltre esclusa ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o presentare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

### **Articolo 20**

#### **Norme generali e di rinvio**

Il contratto e gli allegati costituiscono manifestazione integrale ed esaustiva di ogni e qualunque intesa intervenuta tra le Parti in merito all'esecuzione dell'appalto e sostituiscono ed annullano ogni altra precedente comunicazione, dichiarazione, accordo, intesa o contratto, scritti o verbali, eventualmente intervenuti sulle attività oggetto dell'appalto stesso. Nessuna modifica o aggiunta al contratto sarà valida, vincolante od efficace se non effettuata con altro atto scritto e sottoscritto dalle parti

L'invalidità di una clausola del presente contratto non si estenderà alle altre.

Redatto in due copie, letto, approvato e sottoscritto a Roma, il .....  
2018

**Per la FONDAZIONE**

**Per l'IMPRESA**

.....

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di aver preso attenta visione di tutti gli articoli del presente contratto e di aver accettato espressamente e specificamente le clausole di cui agli articoli 9 (Dichiarazioni e obblighi dell'IMPRESA), 10 (Durata), 11 (Corrispettivo del contratto, fatturazione elettronica; tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Cauzione definitiva e coperture assicurative), 14 (Penali), 15 (Sospensione del contratto), 16 (Risoluzione del contratto), 17 (Codice etico) e 18 (Controversie; Foro esclusivamente competente).

**Per la FONDAZIONE**

**Per l'IMPRESA**

.....

.....